



# COMUNE DI PIANORO

Provincia di Bologna

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. **24** del **22.05.2013**

OGGETTO: **REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) - ADOZIONE II VARIANTE**

Il giorno **22 maggio 2013** alle ore **20.30** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

MINGHETTI Gabriele	presente	ACQUARELLI Elisa	presente
WEBBER Enrico	presente	RODOLFI Paola	presente
MANARESI Loretta	assente	BALBONI Matteo	assente
ANTINUCCI Massimo	presente	GIANCOLA Umberto	assente
ZUFFI Marco	presente	SANSONE Francesco	assente
CAPPONI Stefania	presente	BALIVO Carla	assente
ROCCA Remo	presente	ABBRUZZESE Alberto	assente
BACCHI Lorenzo	assente	MIGNOGNA Daniela	presente
VITALI Michela	presente	BENAGLIA Giancarlo	presente
FABBRI Doretta	presente	SKONTRA Milko	assente
MASETTI Edis	presente		

Il Segretario Generale, Dr.ssa **GIUSEPPINA CRISCI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **REMO ROCCA**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri Carla BALIVO e Elisa ACQUARELLI, a ciò designati dal Presidente ad inizio seduta.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Pianoro è dotato degli strumenti urbanistici PSC e RUE previsti dalla L.R. 20/2000;
- il Piano Strutturale Comunale è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 6 luglio 2011;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 6 luglio 2011 e con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27 aprile 2012 è stata approvata la sua prima variante;
- la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina Generale sulla tutela e l'uso del territorio" ha definito che il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), come lo strumento di pianificazione generale, deve contenere le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisico-funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici ed urbanistici degli spazi verdi e degli elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;

Rilevato che l'urbanistica deve essere intesa come un processo dinamico di continua evoluzione dell'apparato normativo per meglio rispondere alle esigenze di pianificazione e favorire un adeguato sviluppo del prodotto edilizio;

Considerato che

- con un Accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, approvato il 9 luglio 2011 con delibera di Giunta Comunale n. 87 e sottoscritto tra le parti il 9 luglio 2011 il Comune di Pianoro si è impegnato con privati a verificare la possibilità di ampliare l'ambito classificato dal PSC come ARS.P\_IV sino a ricomprendere un'area in territorio rurale per migliorare la distribuzione edificatoria sul versante collinare interessato;
- i contenuti dell'accordo sono stati recepiti da una specifica variante al PSC che consiste nell'ampliamento dell'ambito ARS.P\_IV in località Lagazzo, tramite il classamento di parte di un'area compresa nel territorio rurale in urbanizzabile, adottata con l'odierna deliberazione di Consiglio Comunale n. 23;
- tale Variante al P.S.C. comporta la necessità di adeguare la cartografia del R.U.E. mediante variante;

Considerato inoltre che

- il comparto D2.10, derivante dal previgente PRG, è stato attuato mediante Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato "Piastrella";
- il suddetto Piano, ai sensi dell'art. 5 del RUE "Efficacia dei titoli abilitativi e degli strumenti attuativi vigenti" può ritenersi ultimato essendo le opere di urbanizzazione già completate ed in carico al Comune e quindi è necessaria una variante cartografica al RUE per ridefinire il comparto D2.10 come zona AP\_0 anziché AP\_3\*\* e una variante normativa per assegnare ai lotti non ancora edificati i medesimi parametri urbanistico-edilizi determinati dal previgente strumento urbanistico;

Dato atto che

- la concreta applicazione del RUE ha evidenziato la necessità di apportare modeste correzioni alla normativa proposte dal servizio tecnico Urbanistica Edilizia Privata alle quali



l'Amministrazione vuole dare riscontro nel rispetto degli assetti strategici della pianificazione assunta ed in particolare per:

- consentire la costruzione di superficie accessoria sotto l'intera area di sedime dei fabbricati nel territorio rurale esistenti all'approvazione del PSC e del RUE e non classificati come storici;
- consentire l'ampliamento di edifici esistenti con strutture che consentano il superamento delle barriere architettoniche;
- specificare i limiti entro cui è ammessa la realizzazione di autorimesse pertinenziali;
- precisare il riferimento alla "distanza dai confini urbanistici rimandando precisamente ai casi previsti nell'art. 16 del RUE e togliendo il riferimento alla sola misura fissa di 5 metri;
- precisare quali interventi sono possibili negli edifici realizzati all'interno di strumenti urbanistici attuativi nella vigenza del previgente PRG e già ultimati;
- prevedere la zona AP\_0 e assegnare i medesimi parametri urbanistici-edilizi sulla base del previgente strumento attuativo dell'ex comparto D2.10 "Piastrella";
- specificare che valgono le disposizioni di cui all'art. 66 del RUE per gli impianti di distribuzione carburante ricadenti in aree destinate a viabilità;
- chiarire che è solo consigliata e non obbligatoria la costruzione di una doppia rete di approvvigionamento idrico con acqua potabile e non potabile;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i., ha l'obiettivo di:
  - recepire i contenuti introdotti con la variante al PSC adottata in data odierna con atto consiliare n. 23 adeguando la cartografia del RUE limitatamente all'area in località Lagazzo;
  - modificare le Tavole RUE.P/Ta e RUE.P/Th per classificare come zona AP\_0 la zona AP\_3\*\* relativa al comparto D2.10 Piastrella derivato dal previgente PRG;
  - apportare modeste modifiche alla normativa come puntualmente dettagliate nella Relazione Illustrativa dell'Unità di Base Urbanistica-Edilizia Privata cui si fa espresso rinvio;

Precisato inoltre che:

- le modifiche consistono in aggiornamenti di modesta entità in quanto non presentano contenuto innovativo o sostanziale rispetto al Regolamento vigente che rimane invariato nella sua struttura complessiva;
- le modifiche non presentano il contenuto di disciplina particolareggiata del territorio urbanizzato pertanto, la variante al RUE può essere adottata e approvata dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dall'art. 33, comma 1, della L.R. 20//2000;

Dato infine atto che le modifiche proposte:

- non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente;
- non incidono sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere previste dal piano vigente;
- non comportano effetti significativi sull'ambiente in quanto non modificano l'assetto generale, le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere contenute nel Piano Strutturale Comunale già valutato nell'ambito del relativo



procedimento di Valutazione Ambientale e di cui al parere motivato della Provincia di Bologna allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. n. 189 del 10.5.2011;

Atteso quindi che la presente variante al RUE non risulta assoggettata alla procedura di valutazione ambientale di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 in quanto non rientra tra le caratteristiche di cui al comma 5;

Considerato che, ai fini della L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" le modifiche proposte sono compatibili con le previsioni pianificatorie del PSC e del RUE vigenti in ordine alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio;

Visti gli allegati documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. RUE.Relazione – Relazione Illustrativa;
2. RUE.Norme - Estratto degli articoli modificati – Vigenti e in Variante;
3. RUE.Tavole - Estratto delle tavole RUE.P/T.a ,h – Vigenti e in Variante – scala 1:5000;

Visti:

- la L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio Vigente;

Richiamati gli artt. 29 e 33 della citata L.R. 20/2000 con i quali si disciplinano i contenuti del RUE e i procedimenti di approvazione delle modifiche;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del responsabile dell'Unità di base Urbanistica Edilizia-Privata Ing. Fiorenzo Cipriani;
- i contenuti specifici della variante sono puntualmente dettagliati nella relazione illustrativa cui si fa espresso rinvio;
- ai fini dell'approvazione del presente provvedimento saranno acquisiti i pareri di ARPA e AUSL ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h) della L.R. 19/1982 così come modificato dall'art. 41 della L.R. 31/2002, nonché della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio;

Sentita la Commissione consiliare competente;

Udita la relazione dell'assessore Marco Sassatelli, nonché la richiesta di precisazioni formulata dal consigliere Giancarlo Benaglia (*Un'idea in Comune*) e la successiva risposta dell'Assessore stesso, il tutto come da registrazione audio digitale in atti conservata;

Acquisito in ordine alla regolarità tecnica il parere favorevole rilasciato dal Responsabile dell'Area Assetto del territorio e Patrimonio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Con voto favorevole unanime espresso per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) Di adottare, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i., la seconda variante al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Pianoro come rappresentata negli elaborati sopra citati, posti in atti al presente provvedimento e conservati presso l'unità di base *Urbanistica ed Edilizia Privata, SUE e Piani di Riqualificazione*, dando atto che i contenuti specifici della variante sono puntualmente dettagliati nell'allegata relazione illustrativa.



2) Di attribuire efficacia amministrativa alla copia su supporto informatico, riproducibile e non modificabile, parimenti posta in atti al presente provvedimento e conservata presso l'unità di base *Urbanistica ed Edilizia Privata, SUE e Piani di Riqualificazione* degli elaborati del RUE, per un loro completo utilizzo e disponibilità anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Pianoro.

3) Di attestare che la presente variante non contiene previsioni tali da avere significativi impatti sull'ambiente e che non necessita di valutazione ambientale e che pertanto è esclusa dalla procedura di valutazione di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000.

4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000, che:

- la variante al RUE sarà depositata presso il Comune per 60 giorni consecutivi per la libera consultazione dandone avviso su un quotidiano a diffusione locale, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Web dello stesso e, che entro la scadenza del termine di deposito, chiunque potrà formulare osservazioni;

- la variante sarà inviata alle competenti 'ARPA ed AUSL per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h) della L.R. n. 19/1982 come modificata dall'art. 41 della L.R. n. 31/2002;

- successivamente, a seguito delle osservazioni presentate, il Comune approverà la variante al Regolamento nel testo definitivo.

5) Di dare mandato al Funzionario Coordinatore dell'Area Assetto del Territorio e Patrimonio di provvedere agli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Con successiva votazione palese riportante esito favorevole unanime, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Area Assetto del Territorio e Patrimonio  
U.B. Urbanistica ed Edilizia Privata

## **RELAZIONE II° VARIANTE RUE**

in adozione nella seduta del Consiglio Comunale del 22 Maggio 2013

Le varianti normative e cartografiche proposte sono costituite da modifiche di modesta entità in quanto non presentano un contenuto innovativo o sostanziale rispetto al Regolamento Urbanistico Edilizio vigente, il quale rimane invariato nella sua struttura complessiva.

Esso non presenta modifiche al contenuto della disciplina particolareggiata di parte di territorio urbanizzato e, pertanto, può essere adottata e approvata dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dall'art. 33, comma 1, della L.R. 20/2000, fatta eccezione per la variante cartografica alla zona ARS.P\_IV, che recepisce la variante al PSC, già avviata, che seguirà la procedura di approvazione prevista dall'art. 32 della L.R. 20/2000.

Inoltre, ad eccezione della variante cartografica alla zona ARS.P\_IV per le motivazioni sopra riportate e considerato che per essa è già stata predisposta la procedura ValSAT in fase di adozione, non è necessario predisporre la valutazione di sostenibilità, prevista dall'art. 5 della L.R. 20/2000 perché le modifiche proposte:

- non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente;
- non incidono sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere previste dal piano vigente;
- non comportano effetti significativi sull'ambiente in quanto non modificano l'assetto generale, le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere contenute nel Piano Strutturale Comunale già valutato nell'ambito del relativo procedimento di Valutazione Ambientale e di cui al parere motivato della Provincia di Bologna allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. n. 189 del 10.5.2011.

La presente variante al RUE, ad eccezione della variante cartografica alla zona ARS.P\_IV per le motivazioni sopra riportate, risulta, di conseguenza, esclusa dalla procedura di valutazione ambientale di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 poichè non rientra tra le caratteristiche elencate nel comma 5;

Ai fini della L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" le modifiche proposte sono compatibili con le previsioni pianificatorie del PSC e del RUE vigenti in ordine alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio;

### **Considerato quanto sopra riportato si propongono le seguenti modifiche:**

1. Art. 5 paragrafo 3:
2. All'art. 5 viene aggiunto un ulteriore paragrafo 3 nel quale si specifica che negli edifici realizzati all'interno di strumenti urbanistici attuativi realizzati nella vigenza del precedente PRG e per i quali sia stata comunicata al Comune la data di fine lavori, è possibile realizzare interventi edilizi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia come definita dal presente RUE, purchè vengano rispettate le due seguenti condizioni:

- sia stata data la fine lavori delle opere di urbanizzazione e di tutti gli edifici previsti dalla convenzione,
- sia stato effettuato il collaudo dell'opere di urbanizzazione.

Questo comma è stato aggiunto per tenere conto dello stato di fatto che si viene a creare con il termine dei lavori previsti dai sopradetti strumenti urbanistici e perciò situazione non più coerente con la cartografia di RUE; questo in attesa che venga



# COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Area Assetto del Territorio e Patrimonio  
U.B. Urbanistica ed Edilizia Privata

effettuata la variante grafica che trasformi l'area in un'area definita come zona di completamento ad assetto urbanistico consolidato.

3. Art. 15 paragrafo 2:

All'art. 15 paragrafo 2 sono stati aggiunti due ulteriori commi: il primo per consentire la costruzione di Superficie accessoria sotto l'intera area di sedime dei fabbricati ricadenti nel territorio rurale ed il secondo al fine di consentire l'ampliamento di edifici esistenti con strutture che consentano il superamento delle barriere architettoniche.

La prima modifica prevede l'aggiunta di una specificazione per quanto riguarda la realizzazione di superficie accessoria sotto l'area di sedime di edifici esistenti alla data di approvazione del PSC e RUE e non classificati storici situati nel territorio rurale, nel rispetto dei limiti consentiti al paragrafo 2 del medesimo articolo, rimandando anche al comma 17 dell'art. 48, introdotto ex novo.

La seconda modifica, applicabile in tutto il territorio comunale, consente di realizzare, al di fuori della sagoma dell'edificio esistente, ad esclusione degli edifici classificati storici dal PSC, ascensori, rampe e piattaforme elevatrici. Il titolo edilizio abilitativo dovrà essere richiesto dal portatore di disabilità ivi residente o domiciliato o con l'impegno di prendere la residenza o il domicilio dopo la fine dei lavori. Tali superfici non saranno da computare al fine del rispetto dei parametri edilizi

4. Art. 37 paragrafo 4:

Si è provveduto a dettagliare meglio il paragrafo 4 dell'art. 37, per specificare i limiti entro cui è ammessa la realizzazione delle autorimesse pertinenziali, limiti che nella stesura vigente non erano sufficientemente esplicitati. Si evidenzia che tale nuove realizzazioni debbano rispettare i parametri di SA stabiliti dalla norma in relazione alla SU. Nel caso in cui la superficie ecceda i limiti ammessi di SA, l'eccedenza sarà conteggiata come aumento di SU. Tale possibilità edificatoria deve essere sempre scomputata dalla possibilità edificatoria concessa per l'area AC\_0.

5. Art. 38 paragrafo 4:

All'art. 38 paragrafo 4 è stato modificato il punto riferito alla Distanza dai confini urbanistici D2 rimandando precisamente ai casi previsti nell'art. 16 del RUE e togliendo il riferimento alla sola misura fissa di 5,00 m.

6. Art. 40 paragrafo 4:

All'art. 40 paragrafo 4 è stato modificato il punto riferito alla Distanza dai confini urbanistici D2 rimandando precisamente ai casi previsti nell'art. 16 del RUE e togliendo il riferimento alla sola misura fissa di 5,00 m.

7. Art. 41 paragrafo 4:

All'art. 41 paragrafo 4 sono stati aggiunti ulteriori commi all'interno delle "condizioni particolari" che prevedono una specifica norma per la zona ancora ineditata denominata "Piastrina", facente parte di un comparto di attuazione derivante dal PRG previgente. Con questa variante viene ridefinita l'area come zona AP\_0, nella quale, sulla base dell'edificabilità del previgente strumento attuativo comparto D.2.10, sono assegnati alla parte ineditata i medesimi parametri urbanistico - edilizi che consentono la nuova edificazione con intervento edilizio diretto, e più precisamente:

*"SU max = 9.500 mq*

*H max = 15 m*

*Distanze = corrispondono a quelle dell'impianto planivolumetrico del progetto di massima del comparto D2.10*

*SP = la superficie permeabile corrisponde a quella dell'impianto planivolumetrico del*



# COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Area Assetto del Territorio e Patrimonio  
U.B. Urbanistica ed Edilizia Privata

*progetto di massima del comparto D2.10.*

*Le dotazioni di parcheggi pubblici e verde pubblico per l'uso U.15 sono state interamente reperite e realizzate nell'ambito delle opere di urbanizzazione del comparto D2.10. Nel caso di insediamento di usi diversi dall'U.15, l'eventuale superficie di dotazioni pubbliche necessarie, oltre quelle già realizzate, potrà essere monetizzata.*

*Prescrizioni particolari:*

*- le nuove costruzioni che potranno essere realizzate, dovranno essere costruite con uno stile complementare a quello dei fabbricati industriali circostanti garantendo comunque un'articolazione modulare e l'armonia compositiva all'insieme;*

*- l'intervento dovrà prevedere obbligatoriamente la realizzazione di una fascia di verde arboreo/arbustiva di ambientazione paesaggistica a protezione dell'area posta a monte destinata a verde pubblico."*

Alla luce di quanto sopra riportato si è resa necessaria anche la predisposizione della relativa variante grafica alla Tav. RUE.P/Ta e RUE.P/Th del RUE nella quale l'area sopra descritta viene classificata come zona AP\_0 anziché AP\_3\*\* (D.2.10 del previgente PRG).

Inoltre è stato modificato il punto in cui si specifica la Distanza dai confini urbanistici D2. Si toglie il riferimento alle misure riportate in modo numerico e si rimanda ai casi previsti nell'art. 16 del RUE.

8. Art. 42 paragrafo 4:

All'art. 42 paragrafo 4 è stato modificato il punto in cui si specifica la Distanza dai confini urbanistici D2. Si toglie il riferimento alle misure riportate in modo numerico e si rimanda ai casi previsti nell'art. 16 del RUE.

9. Art. 43 paragrafo 4:

All'art. 43 paragrafo 4 è stato modificato il punto in cui si specifica la Distanza dai confini urbanistici D2. Si toglie il riferimento alla specifica misura di m. 5,00 e si rimanda ai casi previsti nell'art. 16 del RUE.

10. Art. 44:

All'art. 44, a seguito della variante riportata al precedente punto 6, è stato eliminato il paragrafo 4 in quanto l'area denominata "Piastrella" viene trasformata in zona AP\_0 anziché zona AP\_3\*\* e pertanto normata dall'art. 41.

11. Art. 45 paragrafo 4:

All'art. 45 paragrafo 4 è stato modificato il punto riferito alla Distanza dai confini urbanistici D2 rimandando specificatamente ai casi previsti nell'art. 16 del RUE e togliendo il riferimento alla sola misura fissa di 5,00 m.

12. Art. 48 paragrafo 17:

All'art. 48 è stato aggiunto il comma 17 che consente negli edifici situati nel territorio rurale, esistenti alla data di approvazione del PSC e RUE e non classificati storici, interventi di realizzazione di superficie accessoria sotto l'area di sedime del fabbricato purchè interrata. Tale superficie viene conteggiata ai fini del rispetto dei parametri di cui al comma 2 dell'art. 15 del presente RUE.

13. Art. 59 paragrafo 4:

All'art. 59 paragrafo 4 sono state apportate lievi modifiche che consentono una più facile applicazione della norma: la parola "richiesta" è stata sostituita con la parola "consigliata" relativamente alla esecuzione di una doppia rete di approvvigionamento idrico con acqua potabile e non potabile.





# COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Area Assetto del Territorio e Patrimonio  
U.B. Urbanistica ed Edilizia Privata

14. Art. 65 paragrafo 8:

All'art. 65 è stato aggiunto il comma 8 che specifica che per gli impianti di distribuzione di carburante (U.31) esistenti alla data di adozione del PSC ricadenti nelle aree destinate alla viabilità, anche se non identificati come tali nella cartografia del RUE, valgono le disposizioni di cui all'art. 66 del presente RUE.

15. E' stata predisposta una ulteriore variante cartografica relativa all'area ARS.P\_IV a seguito dell'adozione della variante al PSC che recepisce un accordo con soggetti privati, redatto ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 e approvato il 09 luglio 2011 dalla Giunta Comunale con Delibera n. 87.

Tale variante prevede l'ampliamento dell'ambito ARS.P\_IV sino a ricomprendere un'area attualmente in territorio rurale. La modifica amplia la superficie territoriale dell'ambito comunque mantiene immutato il dimensionamento degli alloggi complessivo del Comune definito in fase di sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione preliminare al PSC, al fine di consentire una migliore distribuzione della edificazione sul versante collinare al momento della redazione del futuro POC che darà attuazione a questa porzione del territorio.

Pianoro, li 15 Maggio 2013

Unità di Base Urbanistica ed Edilizia  
Privata

Ing. Fiorenzo Cipriani

Arch. Loredana Maniscalco

Arch. Silvia Poli

spazio non utilizzabile



**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
RESI SULLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

**REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) - ADOZIONE II VARIANTE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla <b>REGOLARITA' TECNICA</b> , esprime parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, li <b>16 MAG 2013</b>	Il Funzionario Coordinatore dell'Area Assetto del Territorio e del Patrimonio  <b>Dott. Luca Lenzi</b>  _____ FIRMATO



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
**Remo Rocca**

Il Segretario Generale  
**Dr.ssa Giuseppina Crisci**

FIRMATO

---

FIRMATO

---

---

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, è pubblicata in copia conforme su supporto informatico all'Albo on line del Comune di Pianoro per quindici giorni consecutivi dal **11 GIU 2013**

Pianoro, lì **10 GIU 2013**

Il Segretario Generale  
**Dr.ssa Giuseppina Crisci**

FIRMATO

---